

# Regione Lazio

## DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 settembre 2023, n. G12078

**Approvazione del Documento tecnico "Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".**

OGGETTO: Approvazione del Documento tecnico “Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione e del Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2023, n. 234 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dr. Andrea Urbani;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15498 del 14.12.2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Barca l’incarico di Dirigente dell’Area "Promozione della salute e prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08017 del 20 giugno 2022, con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Di Giorgio l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Area "Promozione della salute e prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria”;

VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019 e n. G09050 del 3 luglio 2019 e n. G12929 del 4 novembre 2020, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e s.m.i.;
- la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. concernente “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»;

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11 Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (Rep. Atti n. 127 CSR del 6/08/2020);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1051 con la quale è stato recepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2021, n. 970 con la quale è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, che si compone di 10 Programmi Predefiniti (PP) ovvero Programmi comuni a tutte le Regioni e 5 Programmi Liberi (PL) definiti sulla base del quadro epidemiologico e delle priorità di intervento regionali;

VISTI in particolare, tra i Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione, il Piano Predefinito PP7 – PP07 Prevenzione in Edilizia e agricoltura, ed il Piano Predefinito PP8 – PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro;

VISTA LA Deliberazione della Giunta regionale n. 930 del 27/10/2022 con la quale è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022

CONSIDERATO che è necessario garantire uniformità su tutto il territorio regionale degli interventi di controllo e vigilanza per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro effettuati dai servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL in qualità di organo di vigilanza, e di dover adottare in tali interventi comportamenti ispirati alla massima trasparenza nei metodi, assicurando così efficienza, appropriatezza ed equità;

CONSIDERATO inoltre di dover rendere omogenea l’azione di controllo e vigilanza definendo metodologie e strumenti in grado di rispondere operativamente alla pianificazione strategica definita dai Comitati di coordinamento regionali ex art. 7 del D.lgs. 81/08;

PRESO ATTO del Documento tecnico “Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” elaborato dal tavolo tecnico regionale, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio regionale Sicurezza nei luoghi di Lavoro e composto da Tecnici della Prevenzione dei Servizi PreSAL delle ASL, approvato nella riunione con i Direttori dei Servizi PreSAL del 24.7.2023;

RITENUTO pertanto di approvare il Documento tecnico “Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di approvare il Documento tecnico “Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE  
(Andrea Urbani)



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

# Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



A cura del tavolo di lavoro regionale  
dei Servizi PreSAL delle 10 ASL



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

## 1. Introduzione

La presente procedura, che aggiorna quella prodotta e diffusa con nota prot. 0047718 del 31-01-2017, è stata redatta in attuazione del Programma Predefinito PP7 - PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura, e del Programma Predefinito PP8 - PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro contenuti nella DGR n. 970 del 21/12/2021 *Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025*.

Il tavolo di lavoro regionale, coordinato dal Dirigente dell'Ufficio regionale Sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha realizzato il documento, è composto da Tecnici della Prevenzione operanti nei Servizi PreSAL delle 10 ASL del Lazio ed è il risultato di un impegno tecnico-professionale di alto livello di tali professionisti.

L'obiettivo che la Regione si pone è quello di rendere omogenea l'azione di controllo e vigilanza effettuata dal personale operante nei Servizi PreSAL delle ASL, definendo metodologie e strumenti in grado di rispondere e supportare operativamente la pianificazione strategica coordinata dei Comitati di coordinamento regionali ex art. 7 del D.lgs. 81/08, nell'attuazione dei Piani Mirati di Prevenzione (PMP) previsti dal PRP 2021-2025, nonché una uniforme programmazione degli interventi preventivi e di controllo, perseguendo comportamenti ispirati alla massima trasparenza nei metodi, assicurando efficienza, appropriatezza ed equità su tutto il territorio regionale.

Il documento è stato aggiornato, inoltre, in coerenza con le previsioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022<sup>1</sup>, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale del 27/10/2022, N. 930

## 2. Premessa

L'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio attraverso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) che opera nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e dall' Ispettorato Nazionale del Lavoro (Art 13, comma 1 del D.Lgs 81/08).

La vigilanza, in sinergia con altre attività (conoscenza del territorio, dei processi lavorativi e delle organizzazioni lavorative; informazione; formazione e assistenza ai soggetti del mondo del lavoro; promozione della salute e della sicurezza sul lavoro etc.), persegue l'obiettivo generale della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare, di contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro.

La vigilanza è uno strumento complesso di prevenzione, che integra in sé funzioni e attività coordinate; richiede ampie e specifiche competenze tecniche e multidisciplinari comprendenti anche le funzioni di Polizia Amministrativa, di Polizia Giudiziaria (P.G) ed il coordinamento con l'Autorità Giudiziaria (A.G.). Per tale motivo la vigilanza non coincide esclusivamente con le funzioni di attività di polizia giudiziaria,

---

<sup>1</sup> Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

poiché nel suo sviluppo può produrre differenti atti che non necessariamente sono di P.G. Nello svolgimento di tale attività, devono essere ricercate le strategie atte a svolgere l'intervento, caso per caso, adottando comportamenti e metodi ispirati alla massima trasparenza operativa e procedurale, all'efficienza, all'appropriatezza, all'equità ed omogeneità su tutto il territorio regionale.

### 3. Scopo

Lo scopo della presente procedura è mettere a disposizione degli Operatori dei Servizi PreSAL, delle Aziende Sanitarie Locali della Regione, delle aziende e dei lavoratori uno strumento di lavoro a supporto dell'azione di controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme di igiene e sicurezza previste dalla legislazione vigente e così garantire:

- omogeneità di comportamento tra gli operatori sull'intero ambito regionale;
- migliore efficacia degli interventi;
- trasparenza ed equità dell'attività di vigilanza.

### 4. Modalità di intervento

Il Servizio PreSAL svolge la propria attività di controllo e vigilanza essenzialmente:

- in base alla periodica programmazione dell'attività del Servizio stesso;
- a seguito di esposti o segnalazione;
- su delega dell'A.G.;
- a vista (essenzialmente per i cantieri edili), ossia su iniziativa dell'operatore del servizio PreSAL qualora ne ravvisi la necessità.

Gli operatori dei Servizi, per esplicare l'intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferitogli da specifiche norme di legge (art.13 comma 1, d.lgs. 81/08, art. 21 L.833/78; art.64 DPR 303/56; DM 58/97); si tratta di una facoltà di accesso indispensabile che, se negata, configura commissione di reato per violazione dell'art. 340 CP e/o 452 septies CP.

L'attività di vigilanza è prevalentemente una attività di natura amministrativa fino all'eventuale configurazione di indizi di reato rientranti nella sfera di competenza.

La stessa si concretizza con azioni di sopralluogo, e sono possibili, per gli operatori dei Servizi, tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti utili per adempiere allo specifico mandato ricevuto: si potrà fare richiesta di documentazione, acquisire informazioni dai soggetti aziendali, chiedere informazioni sui processi produttivi, sulle sostanze, sulle attrezzature, sulla formazione, eseguire accertamenti tecnici fotografici, effettuare misure e quanto necessario nei limiti della riservatezza e del segreto professionale connessi con il ruolo.

L'attività espletata a seguito di delega dell'A.G., e comunque in tutte le circostanze in cui emergano indizi di reato, dovrà essere finalizzata ad assicurare gli elementi probatori indispensabili e costituenti eventuali reati afferenti a violazioni a specifici precetti legislativi (attività di Polizia Giudiziaria; a tal fine vanno compiuti tutti gli accertamenti utili allo scopo e, in particolare, l' Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dovrà procedere, specificamente a quanto connesso al reato, all'accertamento dei luoghi e delle cose anche in riferimento a prescrizioni operative contenute nei documenti di sicurezza (DVR, DUVRI, PSC, POS, PIMUS, ecc.)



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

## 5. Criteri per il coordinamento dell'attività di controllo e vigilanza

Gli indirizzi per la programmazione delle attività sono in capo al Comitato regionale ex art. 7 del D.lgs. 81/08; gli Organismi Provinciali garantiscono piena condivisione fra gli Organi di vigilanza, nel rispetto delle indicazioni dell'Ufficio Operativo.

Preliminarmente, per assicurare il coordinamento della vigilanza con l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, si deve fare riferimento alle tipologie di vigilanza definite nel citato Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 142 /CSR del 27 luglio 2022 che di seguito si riportano:

- a) **vigilanza integrata:** la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall'ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell'INL per gli aspetti giuslavoristici;
- b) **vigilanza coordinata:** la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
- c) **vigilanza congiunta:** la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL e dell'INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale e potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell'ambito dell'Organismo di coordinamento territoriale.

Inoltre il coordinamento dei controlli e della vigilanza con gli altri Enti ispettivi, deve essere condotto nel rispetto dei criteri di seguito:

- coerenza e uniformità dell'azione di controllo e vigilanza su tutto il territorio, nel rispetto della programmazione regionale, sulla base di priorità di intervento, favorendo così la razionalizzazione dell'impiego delle risorse di personale disponibili;
- individuazione dei settori merceologici d'intervento prioritari, prevedendo una pianificazione su più annualità in coerenza con le indicazioni di medio termine nazionali e regionali;
- monitoraggio e valutazione di efficacia delle attività, producendo la dovuta reportistica dei controlli e delle imprese controllate, dei provvedimenti irrogati

### 5.1 Vigilanza programmata

L'attività di vigilanza va collocata all'interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

La programmazione deve tener conto delle indicazioni dettate in merito dagli specifici Piani Nazionali e Regionali di prevenzione, utilizzando, tra l'altro, le fonti informative presenti nelle banche dati previste nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché nel Sistema Informativo dei Dipartimenti di Prevenzione (SIP) della Regione Lazio

L'individuazione e la scelta delle attività lavorative da controllare è effettuata con i seguenti criteri:

- la **selezione, una volta definita la programmazione del Servizio, verrà eseguita secondo i criteri del comparto di riferimento.** In caso di eccedenza numerica delle imprese selezionate, l'ulteriore selezione può avvenire tramite la definizione di ulteriori criteri
- per quanto riguarda specificatamente il settore delle costruzioni la programmazione



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
 Area Prevenzione e Promozione della Salute  
 Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

è effettuata sulla base della banca dati delle Notifiche Preliminari<sup>2</sup> ex art. 99 del D.Lgs. 81/08 dei cantieri attivati sul territorio e dai dati infortunistici e di patologie da lavoro fruibili nelle banche dati INAIL.

Attraverso i sistemi *on line* di ricezione e archiviazione informatiche delle Notifiche Preliminari attivati dalla Regione Lazio (SIP) si potrà dare priorità ai cantieri a maggior rischio infortunistico, prendendo in considerazione i dati riportati sulla notifica, come ad esempio: tipologia di lavorazione svolte che comportano rischi gravi; dimensione e complessità del cantiere; tipologia del cantiere (lavori speciali, lavori pubblici, rimozione amianto, ...), presenza di più imprese.

## 5.2 Vigilanza su esposti e segnalazioni

Le modalità di ricevimento degli esposti/segnalazioni sono definite nel *Modello di segnalazione/esposto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*, di cui **all'Allegato 1** alla presente procedura

Fatte salve le indicazioni/disposizioni impartite dalle singole Procure, gli esposti e le segnalazioni che arrivano ai Servizi vanno gestiti con le seguenti modalità:

- Se anonime, ma con contenuti circostanziati relativi a situazioni riconducibili a rischi gravi ed imminenti, si valuterà la necessità di programmare l'intervento di vigilanza;
- L'eventuale sopralluogo effettuato a seguito di esposto/segnalazione, accerta quanto segnalato e deve consentire di mantenere l'anonimato dell'esponente.

## 5.3 Vigilanza su delega dell'A.G.

Oltre agli atti posti in essere in piena autonomia, i Servizi svolgono anche l'attività di Polizia Giudiziaria (P.G.) su delega dell'Autorità Giudiziaria.

Quest'ultima può, infatti, emanare direttive, intese come indicazioni di carattere generale, eventualmente richiamando protocolli di indagine già concordati o comunque sperimentati in altre indagini, o conferire deleghe su specifiche attività d'indagine.

Gli ambiti di intervento e i compiti degli operatori con qualifica di U.P.G. vengono, in questo caso, circoscritti e ben definiti dalla delega, limitandoli al compimento di specifici atti ed attività.

Gli operatori con qualifica di U.P.G. devono, quindi, muoversi essenzialmente nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità Giudiziaria.

## 5.4 Vigilanza a vista

L'attività di vigilanza e controllo **a vista** (essenzialmente in edilizia) è eseguita sfruttando il monitoraggio del territorio per la ricerca e **scelta prioritaria** dei cantieri:

- che si presentano al di sotto del Minimo Etico di Sicurezza \*
- dove è presente il rischio elettrico (presenza di linee aeree)

---

<sup>2</sup> Completamente informatizzata e gestita nel Sistema Informativo dei Dipartimenti di Prevenzione (SIP) della Regione Lazio



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
 Area Prevenzione e Promozione della Salute  
 Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

- dove è presente il rischio caduta di materiale dall'alto (condizioni non sanabili immediatamente)
- dove si effettuano demolizioni (lavori con demolizioni pericolose prive di misure di prevenzione, condizioni non sanabili immediatamente)
- ove è presente il rischio di ribaltamento o investimento da macchine operatrici

\* **MINIMO ETICO DI SICUREZZA** inteso come situazione nella quale vi sia il riscontro di una "scarsa o nessuna osservanza" delle prescrizioni contro i rischi gravi di infortunio, e coesistono due condizioni:

1. grave ed imminente pericolo di infortunio, direttamente riscontrato
2. la situazione non sia sanabile con interventi facili ed

immediati. Situazione riscontrata:

- A. Lavoro in quota sopra i 3 metri in totale assenza di opere provvisorie o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell'immediatezza con interventi facilmente praticabili
- B. lavori di scavo superiori al metro e mezzo, in trincee, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di protezione (mancanza di studio geologico che indichi la tenuta dello scavo), assenze di puntellature, armature o simili con estensione

Se durante i vari interventi programmati vengono avvistati cantieri o altre attività lavorative che già dall'esterno appaiono al di sotto del minimo etico di sicurezza, questi avranno priorità di intervento rispetto a quelli programmati, e quindi gli operatori vi eseguiranno immediatamente o nel più breve tempo possibile l'intervento ispettivo.

## 6. Scelta delle coppie di operatori

Gli interventi di vigilanza, compresi degli atti conseguenti, devono essere eseguiti da almeno due operatori di cui almeno uno con qualifica di UPG.

Assicurare, in funzione della propria organizzazione, che gli operatori ruotino in modo da non creare coppie "fisse" e anche rispetto alle varie aree di intervento, in modo da svolgere l'attività su tutto il territorio di competenza.

## 7. Il sopralluogo

Premesso che una buona preparazione del sopralluogo assicura un'adeguata efficacia dell'attività di controllo e vigilanza, il personale incaricato deve ricercare negli archivi del Servizio, nonché nel database del SIP, la documentazione eventualmente già presente relativa all'azienda oggetto dell'ispezione, annotando gli elementi specifici da analizzare con maggior cura durante il sopralluogo.

È responsabilità di ciascun operatore tutelare prioritariamente la propria salute e sicurezza e quella del collega, analogamente all'assolvimento di tutti gli adempimenti a carico degli altri soggetti obbligati.

Pertanto, per l'effettuazione del sopralluogo gli operatori devono avere in dotazione e utilizzare



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
 Area Prevenzione e Promozione della Salute  
 Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

correttamente i necessari DPI prevedibili in ragione del luogo da ispezionare, adottando tutte le cautele dettate dalla conoscenza del comparto, evitando accuratamente di esporsi a rischi gravi per le condizioni di sicurezza presenti.

Gli operatori, al momento dell'accesso, dichiarano le finalità del sopralluogo al rappresentante dell'Azienda visitata.

Si devono fornire tutti i chiarimenti necessari a chi è presente al sopralluogo, e le indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme, rispondendo nel modo più completo, chiaro ed accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste

Il sopralluogo deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività in corso nell'Azienda visitata, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento, cercando di instaurare un clima di condivisione delle finalità tra operatori e soggetti ispezionati.

Al termine dello stesso, qualora non si sia reso necessario redigere nessun atto di P.G. da consegnare, è obbligatorio rilasciare copia della *Scheda di accesso*, controfirmata dalla persona presente al sopralluogo opportunamente identificata tramite documento in corso di validità. Una copia della stessa è archiviata agli atti del Servizio

La Scheda dà atto del sopralluogo effettuato e il modello regionale della stessa è contenuto **nell'Allegato 2** a questo documento

Se risulta impossibile concludere il sopralluogo al primo accesso, potrà esserne previsto uno successivo e/o una verifica documentale più approfondita.

Se nel corso del sopralluogo vengono accertate violazioni alle norme di riferimento, gli accertatori provvedono alla contestazione della/e violazione/i secondo i dettami del D.Lgs. 81/08, del C.P. e del C.P.P., e della Legge 689/81.

In relazione alla natura della/e contestazione/i dovrà essere valutata l'eventuale responsabilità di tutte le figure della prevenzione afferenti allo specifico luogo di lavoro; se il sopralluogo è eseguito in un cantiere, in particolare va sempre verificata la eventuale responsabilità del Committente, dei Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE) e del datore di lavoro dell'Impresa Affidataria

## **8. Modalità di accesso per l'effettuazione del sopralluogo**

Gli operatori che effettuano l'accesso dovranno:

- a) qualificarsi mostrando il tesserino di UPG;
- b) indossare un idoneo abbigliamento che evidenzii l'appartenenza all'Azienda ASL;
- c) essere dotati di tutti i DPI necessari in ragione del luogo da ispezionare;
- d) chiedere di conferire, fatti salvi gli interventi di vigilanza con necessità di urgenza, con:
  - o un rappresentante dell'azienda (Datore di lavoro, dirigente, preposto), Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST ove presente);
  - o RSPP, M.C. ove presente
- e) se l'accesso avviene in un cantiere va verificata la necessità di conferire con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e con il Committente/Responsabile dei lavori.

Nel caso di diniego all'accesso, gli Operatori UPG incaricati dell'intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l'accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a contattare



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

con urgenza un Organo di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l'accesso e l'intervento necessario nei luoghi di lavoro; successivamente, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, gli Operatori UPG dei Servizi potranno provvedere a redigere notizia di reato per violazione dell'art. 340 CP e/o 452 septies CP.

Per quanto riguarda le norme comportamentali che devono essere adottate dagli operatori, si rimanda al Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione, nonché al Codice di comportamento e ai regolamenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende ASL di appartenenza.

#### **9. Documentazione relativa e conseguente all'attività di vigilanza**

A seguito del sopralluogo effettuato si procederà, di norma, alla compilazione dei seguenti documenti:

- scheda di accesso dell'intervento effettuato
- eventuale verbale di sanzione amministrativa (ex art. 301 bis D.Lgs. 81/08)
- eventuale verbale di prescrizione (ex D.Lgs. 758 /94)
- eventuale verbale di disposizione ex art. 302 bis del D.Lgs 81/08 (ex art. 10 DPR 520/55)
- eventuale verbale di richiesta documentazione integrativa (utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2** alla presente procedura)
- eventuale verbale di sospensione attività imprenditoriale, nei casi previsti ed elencati nell'**Allegato 3**<sup>3</sup> alla presente procedura

In caso di pericolo grave ed imminente, gli operatori dovranno adottare un provvedimento per interrompere la situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza:

- Imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo ex art. 20 comma 3 del D.Lgs 758/94 da riportare sul verbale di prescrizione
- Verbale di sequestro preventivo ex art. 321 CP

---

<sup>3</sup> L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2021, n. 215, stabilisce che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale dovrà essere adottato nei casi in cui vengono violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi indicate nell'**Allegato 1** al D.L.



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

## 10. Riferimenti

### ○ **Normativa (sintesi):**

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro, (art. 64)
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale" (art. 21)
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art.7- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758- Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
- Decreto Ministeriale n° 58 del 17/01/1997 - Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007- Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007- Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1; art. 301 bis; art. 302 bis)
- Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11 Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie

### ○ **Piani nazionali e regionali**

- Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020 - Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025
- Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2021, n. 970 - Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025.
- Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022, Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"
- Deliberazione della Giunta Regionale del 27/10/2022, n. 930- Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022




Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

### 11. Allegati

- Scheda per esposti/segnalazioni
- Scheda accesso

Allegato 1



LOGO ASL

#### MODELLO DI SEGNALAZIONE/ESPOSTO A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Alla ASL .....  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
Mail.....  
Indirizzo pec.....

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
tel./cell. \_\_\_\_\_ PEC/e-mail \_\_\_\_\_

Tipologia attività per cui si invia l'esposto/segnalazione (barrare la voce che interessa):

- Azienda/Ditta (precisare nominativo) \_\_\_\_\_  
 Cantiere \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'attività per cui si invia l'esposto/segnalazione:  
Città (prov. ) via/piazza

n° \_\_\_\_\_

Descrizione circostanziata delle criticità rilevate in materia di salute e/o sicurezza sul lavoro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si allega il proprio documento di riconoscimento: tipo \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

riferimenti del Servizio



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro



LOGO ASL

Si allega la seguente eventuale documentazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Nota da leggere attentamente da parte del soggetto che invia la richiesta**

- 1) La scheda, debitamente compilata può essere inviata attraverso una delle modalità sotto elencate:
  - Pec all'indirizzo.....
  - Mail all'indirizzo.....
  - Raccomandata A.R. all'indirizzo.....
  - Consegnata a mano c/o.....
- 2) Si precisa la scheda di segnalazioni/esposti deve essere compilata in ogni sua parte. La mancanza anche di una delle informazioni in essa contenute potrebbe determinare la improcedibilità della richiesta.
- 3) Informativa privacy  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Codice Privacy, si informa che i dati personali forniti con la presente dichiarazione ed acquisiti nel corso del procedimento per il quale viene presentata la documentazione, saranno trattati dalla ASL ..... quale titolare ai fini dello svolgimento del medesimo procedimento e dei controlli istituzionali.  
Tali dati potranno essere utilizzati con idonee modalità e procedure anche informatizzate dal personale a ciò incaricato e, ove necessario, comunicati alle competenti autorità e soggetti pubblici per le finalità previste dalla normativa vigente, nonché ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 4) La persona interessata potrà richiedere di accedere ai dati che la riguardano ed eventualmente rettificarli e cancellarli (art. 7 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), rivolgendosi al Direttore del Servizio Pre.S.A.L. quale responsabile del trattamento presso la ASL ....., ai recapiti reperibili sul sito .....
- 5) Gli esposti/segnalazioni devono obbligatoriamente riportare le informazioni contenute nel presente modello e copia del documento di identità

**riferimenti del Servizio**





Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro



LOGO ASL

La documentazione richiesta di seguito elencata deve essere consegnata al Servizio Pre.S.A.L. della ASL....., in Via/Piazza.....ai sottoscritti Tdp..... il ..... alle ore .....

<i>Richiesta documenti</i>	<i>Visione</i>	<i>Copia</i>	<i>Consegnat</i>
1. Iscrizione Camera di Commercio (visura)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DURC documento unico regolarità contributiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Elenco lavoratori con mansioni ed eventuali incarichi e/o deleghe (art.16 D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verifica tecnico-professionale imprese esecutrici e lav. autonomi (art.26 c.1 D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Unilav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verifiche di impianti di messa a terra (art.86 D.Lgs. 81/08 - art.6 del DPR n.462 del 22-10-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Dich. rispondenza impianto alla regola dell'arte (DM n°37 art.7 del 22-01-08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Comunicazione INAIL (exISPESL) impianti elettrici (ex DPR 462/01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Relaz. Tecnica sulla valutazione al rumore (art.190, D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Verbali verifiche periodiche attrezzature e relativi libretti (art.71 c.11 D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Libretto uso / manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Notifica inizio lavori (art. 99 D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Nomina Coord. Progettazione ed Esecuzione (art. 90 c.3 e 4, D.Lgs. 81/08) e Resp.Lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo ed eventuali allegati (art. 100, D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Piano Operativo di Sicurezza (art. 89 c.1 lett.b D.Lgs. 81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Progetto ponteggi superiori ai 20 m. o diversi dagli schemi (art.133 c.10, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. PIMUS ponteggi (art.134 c.10, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Documento di valutazione dei rischi (art.28/29 c.1, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Nomina RSPP e corso di formazione (art.17 c.1 lett.b D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Nomina Medico Competente (art.18 c.1 lett.a D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Giudizio idoneità dei lavoratori (art.41 c.2 lett.b D.Lgs.81/08) e vaccinazioni obbligatorie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Verbale riunione periodica (art.35, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Nominativi RLS con attestati corsi e comunicaz. all'INAIL (art.37 c.10, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Nomina addetti gestione emergenze, pronto soccorso e attestati (art.18 c.1 lett.b D.L.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Formazione e informazione ai lavoratori con relativo programma (art.36 e 37 D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Formazione, inform. ed addestramento ai lavoratori sulle attrezzature (art.71c.7 D.L.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Fornitura dei D.P.I. (art.18 c.1 lett.d, D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Incaricati da Preposto, dirigente ai sensi art.97 D.Lgs.81/08 e relativa formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Contratti di appalto e/o subappalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Coord. e cooperaz. dei lavori da parte del Comm/Imprese (art.26 c.3 e c.2 D.Lgs.81/08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Certificato prevenzione incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si avverte che l'omessa presentazione senza giustificato motivo, comporterà ove previsto da parte di questo Ufficio nei confronti della S.V., la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del C.P., mentre il rifiuto di fornire notizie o le fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale dell'art.4 c.7 legge n.628 del 22/07/1961 (art.28 D.Lgs.758/94).

Roma .....

Il Tdp .....

Firma di chi riceve la scheda .....

Il Tdp .....

Eventuali comunicazioni .....

email: .....

**riferimenti del Servizio**



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Area Prevenzione e Promozione della Salute  
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

### Allegato 3

ALLEGATO I

(articolo 13, comma 1, lett. g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"ALLEGATO I  
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	<u>Mancanza di protezione</u> contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
<b>12-bis</b>	<u>Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto</u>	<u>Euro 3.000</u>

”